



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
1^ Sezione Civile

N° R.G. 5893/2014

REPERTORIO N. 3991/2014

CRONOLOGICO N. 4285/2014

DEL 28.07.2014

ATTORE VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA

CONVENUTO MASSA DEI CREDITORI

Il sottoscritto Cancelliere comunica che nella causa civile suindicata il giorno 28.07.2014 è stata depositata l'ordinanza collegiale che allega in fotocopia.

PAG. Tot. 10

NOTIFICARE A:

SEZIONE FALLIMENTARE – SEDE (VIA FAX 041 2402305)

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA (VIA FAX 041 786330)

DOTT. PAOLO MARCHIORI- LIQUIDATORE GIUDIZIALE (FAX ~~041~~ 041 5028958)

DOTT. PIERO DE BEI - COMMISSARIO GIUDIZIALE (FAX 041 962210)

PUBBLICO MINISTERO – VENEZIA (VIA FAX 041 9653373)

AVV. F. MERCURIO - (VIA TELEMATICA)

Venezia, li 28.07.2014



per IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Dott. Sandro Giugie

L'Assistente Giudiziario
 (Maurizio VOLPINI)

N. 5893/2014 R.G.

REP. Sicid. 3991/2014
Cron. 4285/2014

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai
Magistrati:

dott. Roberto	Simone	Presidente
dott. Andrea	Fidanzia	Giudice
dott. Alessandro	Girardi	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, nel proc. per omologazione di concordato
preventivo promosso

Da

VEGA – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA –
società consortile a responsabilità limitata – con sede in Venezia –
Marghera, via della libertà n. 5/12 cod. fisc. 02718360270, in persona
del suo legale rappr.te p.t. Daniele Moretto, rappresentata e difesa
dall'avv.to Francesco Mercurio, domiciliata presso il suo studio in
Venezia – Mestre viale Ancona n. 17,

Nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO
VEGA – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA, in
persona del Commissario Giudiziale
ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 29 luglio 2014 chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.

Con decreto del 31/7-5/8/2013 il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, assegnava termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 161 L.F. al fine di permettere il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione ex art. 161, comma 2 3 , L.F.; con nomina del Dott. Piero De Bei a Commissario giudiziale, termine prorogato di ulteriori sessanta giorni con decreto del 21-25/11/2013.

Con ricorso depositato il 24 gennaio 2014 l'istante provvedeva al deposito della proposta e del piano, nonché della debita documentazione, integrata e modificata con atto depositato il 7 marzo 2014;

Sentito il Pubblico Ministero e il debitore, con provvedimento 27 marzo – 2 aprile 2014, verificata la sussistenza dei presupposti, era dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, con la previsione del versamento della somma di € 100.000,00 ai sensi dell'art. 163, 1° co. n. 4 L.F. e la conferma del Commissario Giudiziale nella persona del dott. Piero De Bei;

Questi depositava tempestivamente la propria relazione ex art. 172 L.F. c all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F. (del 13 maggio 2014), si procedeva alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

In data 11 giugno 2014 il Commissario Giudiziale dimetteva relazione sulla votazione, all'esito della quale il Tribunale fissava l'udienza in camera di consiglio ex art. 180 L.F..



Il decreto 13-19.6.14 del Tribunale era pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale.

Non sussistono, ai sensi dell'art. 178 l.f., creditori dissenzienti.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza, la società proponente si costituiva e il Commissario Giudiziale depositava il proprio motivato parere.

All'udienza camerale del 10 luglio 2014 la società debitrice insisteva per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale esponeva il suo parere. Il Tribunale si riservava la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano tutte le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da **VEGA – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA – società consortile a responsabilità limitata** –.

Va in primo luogo premesso che, a parere di questo Collegio, il controllo del tribunale in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, pur in assenza di opposizioni, non sia limitato alla verifica della regolarità della procedura e del raggiungimento della maggioranze previste per l'approvazione da parte dei creditori dall'art. 177, 1° co. L.F., ma è esteso anche alle condizioni di ammissibilità del piano.

Quindi non è un controllo di mera legittimità, ma anche di merito.

A una tale conclusione inducono:

- la novellazione dell'art. 163 L.F. (secondo il dettato dell'art. 12, 5 co. D.Lgs. n. 169/2007) che, con la soppressione delle parole “verificata la completezza e la regolarità della documentazione” e la loro sostituzione con le parole “ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e



secondo", ha riattribuito al tribunale il potere che tradizionalmente gli è riconosciuto, vale a dire quello della verifica nel merito della fondatezza e fattibilità della proposta;

- la previsione del compito del Commissario Giudiziale, dapprima ed in vista dell'adunanza dei creditori, di redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, con estensione quindi anche alla sostanza della proposta, e, successivamente, in vista dell'udienza per l'omologazione del concordato, del deposito di motivato parere.

In particolare, con riguardo a quest'ultimo, si tratta di parere che deve essere depositato in ogni caso e a prescindere da eventuali opposizioni e che non può avere finalità informativa in ordine all'omologa per i creditori, dal momento che gli stessi hanno già espresso in precedenza il voto e, soprattutto, hanno già esaurito la loro possibilità di proporre opposizione (siccome relazione del Commissario Giudiziale ed opposizioni all'omologazione vanno depositate e proposte entro l'identico termine); necessariamente lo stesso non può che essere diretto ed avere un contenuto che mira ad informare il Tribunale e i soggetti eventualmente costituiti nel giudizio di omologa, di fatti e circostanze sopravvenute che incidano sulle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo.

E' sulla base di tali verifiche ed accertamenti eseguiti dal C.G. a seguito dell'apertura della procedura, oltre che sulla base delle allegazioni del debitore ricorrente, che il Tribunale, anche a prescindere da opposizioni, è tenuto a controllare la sussistenza e permanenza dei presupposti di ammissibilità del concordato;



- ma soprattutto la nuova formulazione dell'art. 173, ultimo comma L.F. (come novellato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 169/2007). Tale disposizione prevede la revoca dell'ammissione al concordato "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", laddove l'espressione "in qualunque momento" va senz'altro intesa anche con riferimento al tempo in cui il tribunale è chiamato a decidere sull'omologa del concordato.

Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180, 4° co., in cui siano previste classi di creditori. Ciò posto, e premesso che non risultano esservi opposizioni, rileva questo Collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Deve, poi, affermarsi che risultano essere state raggiunte le maggioranze prescritte non essendovi stati nel caso di specie, creditori dissenzienti, e che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

- qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di società commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° co L.F.;

- stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

- sussistenza di un piano, così come integrato con l'atto depositato in data 7.3.2014, che prevede principalmente la prosecuzione dell'attività di impresa e la dismissione di parte del patrimonio immobiliare della società, con soddisfazione delle spese in prededuzione e dei creditori sociali nella misura del 100%, mediante la distribuzione del ricavato dell'attività liquidatoria, accompagnato dalla documentazione tutta di cui all'art. 161 L.F., ivi compresa la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali (come verificati anche dal Commissario Giudiziale) e quindi l'attendibilità del piano.

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito occorre, invero, far presente che il Commissario Giudiziale ha concluso il suo parere ex art. 180 L.F. favorevolmente, pur evidenziando delle criticità, delle quali, peraltro, era già stata fatta indicazione nella relazione ex art. 172 L.F. e delle quali, dunque, tutti i creditori erano a conoscenza ancor prima di procedere alla votazione.

Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, la proposta concordataria va omologata da parte del Collegio.

Poiché la proposta di concordato, pur di continuità aziendale, prevede la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, ritiene il Tribunale che sia opportuno nominare un Liquidatore.

In conformità alla proposta della società ricorrente, esso va nominato nella persona del dott. Paolo Marchiori con studio in Venezia – Mestre, via



Zandonai n.6, che ha i requisiti di legge e che ha concordato con la società un onorario complessivo per la durata quadriennale dell'incarico.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarle ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura. Inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori ex art 38, 1° co. L.F..

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra.

Si nomina quale G.D. il dott. ALESSANDRO GIRARDI, al quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da **VEGA – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA – società consortile a responsabilità limitata** – e di cui al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale depositato il 24 gennaio 2014;
- nomina G.D. il dott. Alessandro Girardi;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Paolo Marchiori;
- conferma il dott. Piero De Bei quale Commissario Giudiziale;
- conferisce al Commissario l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
- costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione:
 - Banca Santo Stefano
 - Sinergie s.p.a.
 - Avv. Andrea Bortoluzzi

I predetti membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;



- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria;
- b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
- dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il

Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;

- dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a quelle già rimesse nella disponibilità del Commissario Giudiziale – dedotte le spese di procedura – siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chieda al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;
- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale/Liquidatore, che provvederà a darne notizia ai creditori.
- compensa le spese processuali.

Venezia, 10/7/2014

Il Giudice est.

Il Presidente